REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

APPROVATO NELLE SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 MAGGIO 2022
(ultimo aggiornamento del 02/04/2026)

****

INDICE

1. - Oggetto e principi generali.

2. - Organi.

3. - Il Consiglio Direttivo.

4. - Il Referente

5. - La Segreteria Amministrativa.

6. - Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

7. - Formazione.

8. - Norme di procedura.

9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247

10. - Riservatezza.

11. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

****

Allegato A - Norme di comportamento per i professionisti incaricati per la composizione della crisi.

Allegato B - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore – criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 dm n. 202/2014.

1. - Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Varese (in seguito denominato "Organismo"), quale articolazione interna dell'Ordine medesimo.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii., ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente, nonché la funzione di nomina dell'esperto prevista dall'art. 17 del d.l. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con l. 21 ottobre 2021 n. 147).

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. - Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Referente Coordinatore.

3. - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese (in seguito denominato COA).

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica quattro anni e possono essere rinominati per ulteriori quattro anni. Detto periodo di carica coincide con quello del COA.

La nomina del primo Consiglio Direttivo cessa al termine del mandato del COA che lo ha nominato, anche se inferiore ai quattro anni. Possono essere revocati per gravi motivi.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo COA.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo stesso, fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed esegue sue le deliberazioni.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo in materia contabile; predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario che confluiranno nel bilancio del COA. Al riguardo, presenta al COA il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo, superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00), dovrà essere approvato dal COA, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dagli organi dell'Organismo compreso il Referente.

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo relazione trimestralmente al Tesoriere del COA, anche al fine di procedere ad eventuali variazioni di bilancio.

4. - Il Referente

Il Presidente del COA nomina il Referente dell'Organismo, scelto preferibilmente tra avvocati di comprovata esperienza nel settore iscritti presso l'Albo degli Avvocati di Varese.

Il Referente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per altri quattro anni.

Il periodo di carica coincide con quello del COA.

La nomina del primo referente cessa al termine del mandato del COA che lo ha nominato, anche se inferiore ai quattro anni.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del successivo Referente.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Referente nomina o sostituisce il gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento, e dal d.m. n. 212/2014.

Il Referente, in conformità del d.l. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con l. 21 ottobre 2021 n. 147), inoltra al Segretario Generale della Camera di Commercio competente per territorio, la richiesta di nomina del negoziatore esperto.

5. - La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario e da una o più unità operativa scelti dal COA, tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

6. - Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

Il Referente nomina il gestore della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo ed il Ministero.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Varese, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 2012 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del gestore, un esperto in caso di necessità di supporto tecnico.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato, ed in caso di nomina, anche l'esperto, si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e devono dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle

situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la loro indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, essi devono comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, e/o dell'esperto, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

In ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato l'incarico, il gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi di incompatibilità o di salute, sopravvenuti dopo il ricevimento dell'incarico; così pure non potrà sottrarsi all'accettazione, se non per i medesimi motivi fornendo adeguata giustificazione.

In caso di mancata accettazione, ovvero di rinuncia, non giustificate, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di non far attribuire alcun incarico al Gestore, per il periodo di un anno a decorrere dalla mancata accettazione o rinuncia.

La sostituzione del gestore deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Il gestore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

Non possono essere nominati gestori il Referente nonché i componenti del Consiglio Direttivo.

7. - Formazione.

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento ai sensi del testé citato art. 4.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) decorrente dalla data di cancellazione.

8. - Norme di procedura.

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla legge 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. e dal d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014.

9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della l. 31/12/2012, n. 247.

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della l. 31/12/2012 n. 247 e del referente.

10. - Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. o previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

11. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, è previsto un costo fisso di accesso di € 200,00.

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte nell'ambito l'esercizio dell'attività di impresa è previsto un costo fisso di accesso di € 500,00.

La somma versata per l'accesso alla procedura è necessaria per la formulazione del preventivo, e per le attività prodromiche.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del d.m. n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, escluse quelle antecedenti alla sottoscrizione del preventivo, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del d.m. n. 202/14 e non possono comunque essere inferiori ai seguenti:

- euro 500,00 oltre accessori di legge per le procedure promosse da privati o ditte individuali;
- euro 800,00 oltre accessori di legge per tutti gli altri soggetti.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli esperti eventualmente incaricati saranno inseriti/aggiunti al preventivo mediante indicazione specifica.

Al gestore incaricato sarà corrisposto l'intero importo versato dall'utente al momento dell'approvazione del preventivo e, successivamente, l'80% del saldo, a titolo di compenso, al netto delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

ALLEGATO A NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Varese sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore annuali nei settori scientifico – disciplinari di cui all' att. 4, comma 5, lett. b, d.m. settembre 2014, n. 2012 o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all' att. 4, comma 5, lett. c, d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;

2. il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;

3. il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale;

4. il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;

5. il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli;

6. il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito;

7. qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della Gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il il referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, previa sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo gestore nei modi previsti dal presente regolamento.